

N. 00008/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00901/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 901 del 2014, proposto da:

Vito Brigante, Antonio Bisci, Fernando Antonio Pichierri, Leonardo Scorrano, Cosimo Mezzolla, Fernanda Caforio, Marianne Laiss, Cinzia Cosma, Cosima Zizza, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Meo, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;

contro

Comune di Sava, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

nei confronti di

Gaetano Francesco Gigante, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lupo, con domicilio eletto presso Roberto Gualtierio Marra in Lecce, piazza Mazzini 72;

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento tenuto dal Comune di Sava (Ta) con riferimento all'istanza protocollata dai ricorrenti in data 17.07.2013 prot. n. 0017656 con cui i ricorrenti hanno diffidato il Comune di Sava "alla conclusione del procedimento inerente l'approvazione del piano di Lottizzazione convenzionato delle aree inserite nella zona omogenea C2 denominata Masseria Monaci" avviato con istanza 12.04.2011 prot. n. 0009521 ed all'ulteriore sollecito 8.01.2014 prot. n. 0000509 di conclusione del medesimo procedimento, mediante l'adozione di un provvedimento espresso da parte della Giunta del Comune di Sava; per la declaratoria dell'obbligo del Comune di Sava di concludere il relativo procedimento con un provvedimento espresso, nonché per la nomina di commissario ad acta; nonché, solo ove occorra, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della nota della Provincia di Taranto 20.12.2013 prot. n. PTA/2013/0076755/P (comunicata dal Comune di Sava con nota 6.02.2014 prot. n. 0003428 anch'essa impugnata) e della successiva nota 7.03.2014 prot. n.

PTA/2014/0015159/P a firma del Dirigente dell'II° Settore della Provincia di Taranto e della allegata relazione prot. n. 3.03.2014 PTA/2014/0013561/INT a firma del Responsabile del Procedimento del medesimo Settore e di tutti gli atti della Provincia lesivi della posizione dei ricorrenti;

nonché ove occorra di tutte gli atti presupposti ai citati pareri della Provincia con i quali il Comune di Sava ha richiesto il parere;

nonché della nota 18.9.2013 prot. n. 21876 del Comune di Sava e della nota 6.2.2014 prot. n. 0003428;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sava e di Gaetano Francesco Gigante;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti i difensori Sono presenti gli avv.ti F. Meo, E. Sticchi Damiani e A. Lupo.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 07.04.2014 i ricorrenti agivano per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento tenuto dal Comune di Sava (Ta) con riferimento all'istanza protocollata dai ricorrenti medesimi in data 17.07.2013 prot. n. 0017656 con cui gli stessi hanno diffidato il Comune di Sava "alla conclusione del procedimento inerente l'approvazione del piano di Lottizzazione convenzionato delle aree inserite nella zona omogenea C2 denominata Masseria Monaci" avviato con istanza 12.04.2011 prot. n. 0009521, all'ulteriore sollecito 8.01.2014 prot. n. 0000509 di conclusione del medesimo procedimento, mediante l'adozione di un provvedimento espresso da parte della Giunta del Comune di Sava e per la declaratoria dell'obbligo dell'A.C. di concludere il relativo procedimento con un provvedimento espresso, nonché per la nomina di commissario ad acta. Con il medesimo ricorso i sig.ri Vito Brigante, Antonio Bisci, Fernando Antonio Pichierri, Leonardo Scorrano, Cosimo Mezzolla, Fernanda Caforio, Marianne Laiss, Cinzia Cosma, Cosima Zizza agivano altresì, solo ove ritenuto necessario, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della nota della Provincia di Taranto 20.12.2013 prot. n. PTA/2013/0076755/P (comunicata dal Comune di Sava con nota 6.02.2014 prot. n. 0003428 anch'essa impugnata) e della successiva nota 7.03.2014 prot. n. PTA/2014/0015159/P a firma del Dirigente dell'II° Settore della Provincia di Taranto e della allegata relazione prot. n. 3.03.2014 PTA/2014/0013561/INT a firma del Responsabile del Procedimento del medesimo Settore e di tutte gli atti della Provincia lesivi della posizione dei ricorrenti; nonché ove occorra di tutte gli atti presupposti ai citati pareri della Provincia con i quali il Comune di Sava ha richiesto il parere o in qualche modo, implicitamente o esplicitamente, ha sostenuto la necessità di richiedere il parere stesso; nonché della nota 18.09.2013 prot. n. 21876 del Comune di Sava e della nota 6.02.2014 prot. n. 0003428.

Esponavano in particolare i ricorrenti di avere, con istanza 12.04.2011 prot. n. 0009521, chiesto unitamente ad altri "l'approvazione del piano di lottizzazione...ai sensi dell'art. 16 della LR n. 20...e dell'art. 53 della LR n. 56/80" con riferimento ad aree inserite nella zona denominata "Masseria Monaci" e che la Giunta Comunale di Sava con deliberazione 21.05.2012 n. 95, preso atto dei pareri intervenuti, ha adottato il Piano di Lottizzazione in questione ai sensi dell'art. 10 della LR Puglia n. 21 del 2011.

Aggiungevano i ricorrenti che, essendo state presentate osservazioni puntualmente respinte dall'A.C. ed essendo decorsi ampiamente i termini per l'approvazione definitiva, sollecitavano ripetutamente il Comune a concludere il procedimento con tutta una serie di istanze, culminate con la nota dell'8.01.2014 prot. n. 0000509, con cui il Comune è stato nuovamente diffidato a concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso.

A tale ulteriore sollecito il Comune di Sava ha risposto, per l'ennesima volta, con nota 6.02.2014 prot. n. 0003428, con cui ha comunicato ai ricorrenti che "il procedimento amministrativo è all'attualità, sottoposto alle ulteriori valutazioni tecniche da parte del Responsabile del procedimento, al quale la presente è anche indirizzata, il quale provvederà alla conclusione del predetto iter secondo scienza e coscienza, anche alla luce delle diverse comunicazioni sin qui pervenute sia dalle parti private che pubbliche, provvedendo altresì a sottoporre il relativo provvedimento motivato in ogni sua parte, all'organo di giunta comunale per le decisioni di competenza".

Si costituivano in giudizio il Comune di Sava, che depositava nota del 09.06.2014 in cui si comunicava l'impossibilità di concludere il procedimento attesa l'indisponibilità di copia di tutta la documentazione inerente gli "strumenti urbanistici vigenti", nonché il controinteressato Gigante Gaetano Francesco per chiedere il rigetto del ricorso.

Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto.

Ed invero, emerge dagli atti che fin dal 21.05.2012 è intervenuta l'adozione del Piano di Lottizzazione presentato da parte dei ricorrenti ad opera della Giunta Comunale e che in conformità a quanto previsto dall'art. 10 LR Puglia 21 del 2011 il procedimento doveva concludersi mediante approvazione in via definitiva con deliberazione della Giunta comunale.

Peraltro, nel corso del lunghissimo lasso di tempo trascorso dalla prima approvazione del Piano ad oggi non è mai intervenuto, da parte dell'A.C. un provvedimento conclusivo del procedimento, essendosi susseguite note, l'ultima delle quali datata 09.06.2014, con cui l'Amministrazione ha rimandato la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, senza che ricorressero ipotesi normativamente previste idonee ad interrompere ed a far decorrere nuovamente il termine per concludere il procedimento stesso.

Ed invero, con riferimento al piano di lottizzazione la normativa di riferimento, l'art. 21 della LR Puglia n. 56/80 prevede un termine di 15 giorni dalla sua adozione, entro cui il piano particolareggiato viene depositato presso la segreteria del Comune per 10 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione, nonché un termine di 20 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, entro cui possono essere presentate opposizioni da parte dei proprietari degli immobili compresi nel piano ed osservazioni da parte di chiunque; dopo di che acquisiti i pareri delle autorità competenti, per l'ipotesi in cui il piano interessi zone sottoposte a vincoli idrogeologici, boschivi, artistici, paesistici e di ogni altro tipo apposti da leggi e strumenti di pianificazione statali e regionali o comunque soggette a tutela paesaggistica o vincolo storico - artistico oppure siano inclusi in parchi o riserve previsti da leggi o piani regionali nonché in zone boscate, il Consiglio Comunale (o la Giunta nel caso di specie ai sensi dell'art. 10 LR 21/2011) approva in via definitiva il piano particolareggiato.

Orbene, è evidente come nel caso di specie i termini per la conclusione del procedimento siano abbondantemente trascorsi, di modo che va accertato e dichiarato l'obbligo per il Comune di Sava di concludere il procedimento avviato con la presentazione del Piano di Lottizzazione già approvato

con delibera di Giunta del 21.05.2012 mediante un provvedimento espresso, impregiudicate le valutazioni dell'A.C. in ordine al merito del provvedimento.

A parere del Collegio, infatti, le note emesse dal Comune di Sava, compresa l'ultima datata 09.06.2014 con cui si comunica ai ricorrenti l'impossibilità di concludere il procedimento per l'indisponibilità di tutta la documentazione inerente gli "strumenti urbanistici vigenti", non sono idonee ad interrompere o a sospendere sine die il termine per concludere il procedimento amministrativo che nella specie, pertanto, deve ritenersi abbondantemente elasso.

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, in considerazione dell'oggetto e della complessità del giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e condanna il Comune di Sava a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, nei termini di cui in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere

Antonella Lariccia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

